

STATUTO DELLA FONDAZIONE V. PADULA



La Fondazione Padula è stata costituita grazie alla Legge Regionale n°20/1995 "Quota regionale di partecipazione per la costituzione di fondazioni di rilevante interesse regionale: C. Alvaro in S. Luca di Aspromonte, V. Padula in Acri, G. Morelli in Crotona, IMES in Catanzaro". La fondazione è stata costituita con atto notarile il 18 Aprile 1998. I soci fondatori sono: la Regione Calabria, la Provincia di Cosenza, l'Università degli Studi della Calabria, la Comunità Montana "Destra Crati", il Comune di Acri.

ART: 1

Per onorare la memoria dell'insigne intellettuale Vincenzo Padula, il Comune di Acri, la Regione Calabria, l'Amministrazione Provinciale di Cosenza, la Comunità Montana "Destra Crati" e la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi della Calabria, costituiscono la "FONDAZIONE VINCENZO PADULA" - Centro di Ricerca sul lavoro, sulla società e sulla cultura in Calabria e nel Mezzogiorno. Potranno, inoltre, aderirvi tutti i soggetti di cui all'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 20 del 19/04/1995.

ART: 2

La fondazione ha sede in Acri (Cosenza) al Palazzo Padula, casa dello scrittore, ubicato in Via Padula.

ART: 3

La fondazione persegue le finalità di: custodire i documenti ed i manoscritti del Padula, nonché tutto il patrimonio nella casa di Acri, destinata a sede permanente della Fondazione; promuovere e valorizzare lo svolgimento di attività di studio e di ricerche sulla figura e le opere di Vincenzo Padula, la pubblicazione di edizioni critiche anche del suo carteggio; realizzare la promozione di studi e ricerche sul lavoro, sullo stato e la condizione dei lavoratori in Calabria, sulla società, la cultura, l'economia regionale e meridionale; promuovere una rete di iniziative culturali, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e con l'Università degli Studi della Calabria, per favorire la diffusione della lettura e delle conoscenze; organizzare, in collaborazione anche con le altre Istituzioni universitarie ed Enti specializzati nell'alta formazione e nella ricerca, seminari, convegni ed attività culturali in materia di storia, economia, Filosofia, Demografia-Antropologia, Etnologia, Arte e Cultura; curare pubblicazioni periodiche, provvedendo anche direttamente alla loro edizione e distribuzione; promuovere, pubblicare e diffondere gli studi riguardanti la letteratura acrese e calabrese. Anche in collaborazione con analoghe istituzioni culturali e case editrici italiane ed internazionali, favorendo le ricerche degli studiosi specie quelle dei giovani ricercatori. Per realizzare questi scopi, la Fondazione Padula ricorrerà anche alle seguenti iniziative: - organizzare incontri, convegni, giornate di studio, pubblicazione e diffusione di libri e riviste, nonché provvedere alla costituzione di una banca dati riguardante il patrimonio letterario, storico ed archeologico della Regione e della cultura acrese. Al medesimo fine la Fondazione può: - compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, ivi compresa l'assunzione di mutui bancari, mobiliari ed immobiliari,

che saranno ritenuti utili ed autorizzati dagli Organi competenti della Fondazione; - assumere partecipazione in altri organismi che perseguono finalità in ambito di studio e di ricerca affini a quelle della Fondazione; - avvalersi di tutte le istituzioni culturali e della collaborazione di tutti gli enti pubblici e privati interessati.

.... ART: 4

Il patrimonio costituito: - dai beni messi a disposizione dal Comune di Acri e dai beni e contributi conferiti in sede di atto costitutivo dai soci fondatori: - dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione e qualsiasi titolo, nonché da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati espressamente destinati al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 3; - dalle somme derivanti e prelevate dai redditi da patrimonio che il Consiglio di amministrazione delibera di destinare per incrementare il patrimonio della Fondazione.

.... ART: 5

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti entrate: redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 4; fondi destinati annualmente dalla regione Calabria; fondi destinati annualmente dall'amministrazione Provinciale di Cosenza; fondi destinati annualmente dalla Comunità Montana "Destra Crati"; fondi destinati annualmente dal Comune di Acri ogni eventuale contributo ed elargizione destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

.... ART: 6

Sono organi della Fondazione: Il Presidente; Il Consiglio di Amministrazione; Il Comitato Scientifico; Il Collegio dei Revisori dei Conti.

.... ART: 7

Il Consiglio di Amministrazione composto: - dal Sindaco pro-tempore del Comune di Acri o da un suo delegato; - dal Preside della facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli Studi della Calabria o da un suo delegato; - dall'Assessore alla Cultura pro-tempore della Regione Calabria o da un Dirigente delegato; - dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Cosenza o da un suo delegato; - dal Presidente pro-tempore della Comunità Montana "Destra Crati" o da un suo delegato; - da quattro rappresentanti designati a maggioranza dai soci fondatori di cui all'art. 1, ai quali vengono riconosciute particolari benemeritenze acquisite nel precipuo campo scientifico della Fondazione o per il rilevante contributo alla vita della medesima e che durano in carica quattro anni.

.... ART: 8

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, in particolare: approva entro il 30 novembre di ogni anno il BILANCIO PREVENTIVO dell'anno seguente, ed entro il 31 marzo dell'anno successivo il CONSUNTIVO dell'anno precedente. Il bilancio preventivo comprende anche il programma di lavoro relativo all'esercizio finanziario a cui il bilancio stesso si riferisce e che decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; delibera i regolamenti; delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti dei beni mobili ed immobili; dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio; delibera su eventuali accordi della fondazione con altri enti pubblici e privati delibera le modifiche dello Statuto con la presenza e con voto favorevole di almeno 2/3 dei suoi componenti; delibera i poteri e i compiti che ritiene di conferire al Presidente in aggiunta a quelli a lui spettanti per Statuto; delibera i poteri ed i compiti che ritiene di delegare ad uno o più dei suoi componenti; determina l'entità delle quote che debbono essere versate dalle Istituzioni Pubbliche e Private che chiedono di partecipare alla Fondazione; delibera il programma di attività triennale ed annuale recependo le indicazioni del Comitato Scientifico.

.... ART: 9

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno ed è convocato dal Presidente. In caso di sua assenza o impedimento, il Consiglio presieduto dal Vice-Presidente o da persona di volta in volta designata dal Presidente. Dovrà, inoltre, essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio di amministrazione può deliberare con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti quando il presente Statuto non richieda maggioranze qualificate. Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipano con voto consultivo i revisori dei conti. Il Consiglio di amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle sue riunioni uno o più componenti del Comitato Scientifico.

ART: 10

Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente ed il Vice-Presidente, che durano in carica pure quattro anni. La carica di Presidente è incompatibile con quella di rappresentante degli Enti locali di cui all'art. I. Egli ha la legittima rappresentanza della Fondazione con tutti i poteri attinenti all'ordinaria amministrazione della stessa, ivi compreso quello di nominare Procuratori determinandone le attribuzioni. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Scientifico. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice-Presidente. La firma del Vice-Presidente costituisce la prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

ART: 11

Il Presidente del Consiglio di amministrazione sovrintende al personale della Fondazione. La Fondazione si avvale di personale e beni strumentali messi a disposizione dagli Enti Fondatori. Il Presidente anche membro del Comitato Scientifico.

ART: 12

Il Comitato Scientifico è l'organo consultivo della Fondazione ed è composto: dal PRESIDENTE o da un altro docente della facoltà di Lettere e Filosofia dell' Università degli Studi della Calabria; da due insigni studiosi dell'opera di Vincenzo Padula, designati dal Senato Accademico dell' Università di riferimento; da un dipendente Regionale con qualifica di Dirigente designato dalla Giunta Regionale; dal Sindaco pro tempore del Comune di Acri o suo delegato; da altri studiosi di chiara fama, nominati dal Consiglio di amministrazione, fino ad un massimo, di cinque. Il loro mandato ha la durata di quattro anni. I componenti del Comitato Scientifico venuti a mancare per qualsiasi motivo saranno sostituiti, per il rimanente periodo del quadriennio, dallo stesso Organo che li ha nominati. Fa parte del Comitato Scientifico il Presidente del Consiglio di amministrazione.

ART: 13

Il Comitato Scientifico si riunisce almeno due volte l'anno e può essere convocato in seduta straordinaria dal Presidente o su richiesta di almeno tre dei componenti del Comitato stesso. Il Comitato Scientifico elabora proposte e programmi di attività annuale della Fondazione. Fornisce pareri su problemi tecnico-scientifici e sui risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate dalla Fondazione. Promuove e segue le attività culturali della Fondazione, allestisce i programmi di ricerca ed organizza lo svolgimento di convegni, conferenze, dibattiti, seminari. Propone al consiglio di Amministrazione gli interventi finanziari idonei al conseguimento degli obiettivi contenuti nei programmi. Cura le pubblicazioni della Fondazione. Per la validità delle deliberazioni del Comitato Scientifico si fa riferimento alle norme adottate per il Consiglio di Amministrazione.

ART: 14

Il Collegio dei revisori dei Conti potrebbe identificarsi con quello del Comune di Acri, fatta salva la possibilità per i soci fondatori, a maggioranza, di determinare la loro sostituzione e/o integrazione.

:::: ART: 15

Il Collegio dei revisori dei Conti Accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali; esprime parere, mediante apposita relazione, sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo; effettua verifiche di cassa. I Revisori dei Conti possono partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione, se invitati.

:::: ART: 16

Tutti i componenti degli Organi della Fondazione sono confermabili; la loro carica è gratuita, hanno invece diritto al rimborso delle spese sostenute, debitamente documentate.

:::: ART: 17

In caso di trasformazione della Fondazione, deliberata dai soci fondatori, il patrimonio della Fondazione stessa sarà trasferito al nuovo Ente che dovrà, comunque, perseguire le finalità di cui al precedente art. 3.

:::: ART: 18

Nel caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio esistente verrà restituito al Comune di Acri, il quale dovrà, comunque, destinarlo a scopi analoghi. ART. 19 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia.